



# *Il Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,  
di Radiodiffusione e Postali  
- Divisione IV -

***Rettifica determina di conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti del 23 gennaio 2017 - Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – REGIONE EMILIA ROMAGNA – OTTEMPERANZA SENTENZA TAR LAZIO n.3004/2018 del 16 marzo 2018 a favore della DI.TV SRL***

**VISTE** le determinazioni direttoriali della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 1° agosto 2016 – 8 agosto 2016 - 15 settembre 2016, 23 gennaio 2017 e 23 marzo 2017 pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico a conclusione della procedura di cui al Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione EMILIA ROMAGNA;

**VISTO** che nella determina direttoriale del 23 gennaio 2017 è stato disposto che, a seguito della revisione della graduatoria per l'assegnazione delle frequenze digitali nella regione EMILIA ROMAGNA del 5 dicembre 2016, l'operatore di rete DI.TV SRL, collocatosi dall'11° posto utile al 21° posto non utile con il CH 6 VHF, perdendo la frequenza a lui precedentemente assegnata, viene escluso dalla suddetta procedura;

**VISTO** che nella medesima determina viene, contestualmente, disposto che gli operatori di rete in intesa SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELEPADOVA SPA collocandosi in posizione utile al 18° posto della graduatoria a seguito della mancata utile collocazione della DI. TV SRL, acquisiscono il diritto all'erogazione dell'indennizzo di cui all'art.3 del citato D.M. 17 aprile 2015;

**VISTA** la sentenza del TAR LAZIO n.3004/2018 del 16 marzo 2018 che, accogliendo il ricorso della DI.TV SRL avverso l'ultima graduatoria, nonché tutti gli atti di conseguenza emanati, ha annullato la graduatoria pubblicata il 2016 riportando in vigore quella precedentemente pubblicata il 14 luglio 2015;

**VISTA** la relazione istruttoria prot.n. 6921 del 30 gennaio 2019 con la quale il Dr. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione IV di questa Direzione Generale e responsabile del procedimento, considerato quanto ordinato dalla sentenza TAR LAZIO sopra richiamata, dispone l'annullamento della graduatoria 2016 della regione EMILIA ROMAGNA, nonché di tutti gli atti all'uopo emanati nei confronti della DI. TV SRL e il ripristino di quella del 2015;

**CONSIDERATO** che nella medesima relazione viene, altresì, rappresentato che con la ripubblicazione della graduatoria del 2015 sul sito del ministero la DI.TV SRL, collocatasi in posizione utile con il CH 6 VHF, in esito alla procedura di cui il D.M. 17 aprile 2015 acquisisce il diritto alla sostituzione della frequenza dallo stesso esercitata nella regione, mentre i soggetti in intesa SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELEPADOVA SPA, slittando in posizione non utile, perdono quello alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art.3 del citato D.M., così come precedentemente previsto nella determina del 23 gennaio 2017;

**TENUTO CONTO CHE**, così come rappresentato nella relazione istruttoria sopra descritta si debba procedere a modificare la determina direttoriale del 23 gennaio 2017 essendo venuto meno il presupposto per l'erogazione dell'indennizzo agli operatori di rete SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELEPADOVA SPA non utilmente collocati in graduatoria e tenuto conto del diritto acquisito dalla DI.TV SRL alla sostituzione della frequenza CH 6 VHF precedentemente esercita a conclusione delle procedura di rottamazione delle frequenze interferenti con l'estero di cui al D.M. 17 aprile 2015.

## DETERMINA

### ART. 1

L'Art. 1 della determina del 23 gennaio 2017 nella parte che riguarda gli operatori di rete DI.TV SRL, SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELEPADOVA SPA per effetto ed in ottemperanza alla sentenza TAR LAZIO n.3004/2018 viene così modificato:

- La DI.TV SRL, titolare del diritto d'uso del CH 6 VHF, utilmente collocata all'11° posto della graduatoria per l'assegnazione delle frequenze digitali alle emittenti televisive locali in Emilia Romagna, ha acquisito il diritto alla sostituzione della frequenza precedentemente esercita;
- I soggetti non più utilmente collocati in graduatoria e precisamente SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELEPADOVA SPA, perdono il diritto alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'Art. 3 del D.M. 17 aprile 2015.

### ART. 2

La Divisione V – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi di questa Direzione Generale dovrà procedere ad escludere dagli aventi diritto all'erogazione dell'indennizzo SESTA RETE & RETE 8 SRL e TELEPADOVA SPA, per le motivazioni espresse in premessa, nonché come disposto all'Art.1 della presente determina.

\*\*\*

Salvo quanto variato con la presente determina, restano valide le disposizioni dettate dalle determine datate 1° agosto 2016 – 8 agosto 2016 - 15 settembre 2016, 23 gennaio 2017 e 23 marzo 2017 richiamate in premessa.

La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 2, comma 11 e dell'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni.

Roma, 5 febbraio 2019

Il Direttore Generale  
Antonio Lirosi